

Causa C-307/97

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland,

contro

Finanzamt Aachen-Innenstadt

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht di Colonia)

«Libertà di stabilimento — Imposte sui redditi delle società —
Agevolazioni fiscali»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo, presentate il 2 marzo 1999. . . I-6163
Sentenza della Corte 21 settembre 1999 I-6181

Massime della sentenza

*Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Legislazione fiscale —
Imposta sulle società — Imposta sul patrimonio — Stato membro che esclude i centri di
attività stabili di società non residenti dal godimento di talune agevolazioni fiscali riservate
alle società residenti — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza*

*[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto
art. 48 CE)]*

Gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano a che un centro di attività stabile sito in Germania e gestito da una società di capitali avente sede in un altro Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle società di capitali aventi sede in Germania, delle seguenti agevolazioni fiscali:

- l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi ricevuti da società aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sulle società), prevista da una convenzione in materia tributaria stipulata con un paese terzo per evitare la doppia imposizione,
- l'imputazione, prevista dalla normativa nazionale, all'imposta tedesca sulle società dell'imposta sulle società riscossa, in uno Stato che non sia la Repubblica federale di Germania, sugli utili di una controllata che ivi ha sede, e
- l'esenzione, anch'essa prevista dalla normativa nazionale, dall'imposta sul patrimonio per le partecipazioni in società aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sul patrimonio).

Infatti, il diniego di tali agevolazioni, che riguarda principalmente le società non residenti e che si fonda sul criterio della sede della società per determinare il regime

fiscale in questione, rende meno interessante, per queste ultime, il possesso di partecipazioni attraverso succursali nello Stato membro considerato, con la conseguente limitazione della libertà di scegliere la forma giuridica appropriata per l'esercizio di attività in un altro Stato membro, espressamente riconosciuta agli operatori economici dall'art. 52, primo comma, seconda frase, del Trattato. Essendo le società non residenti in Germania che gestiscono in tale paese un centro di attività stabile e le società residenti in Germania in situazioni obiettivamente confrontabili per quanto riguarda l'imponibilità della riscossione in Germania di dividendi provenienti da partecipazioni nelle controllate e sotto-controllate estere e dal possesso di tali partecipazioni, la disparità di trattamento di cui sono oggetto deve considerarsi come violazione delle citate disposizioni del Trattato.

Con più particolare riguardo al rifiuto di concedere alle società non residenti che gestiscono un centro di attività stabile il privilegio di partecipazione internazionale previsto da una convenzione bilaterale stipulata al fine di evitare la doppia imposizione, tale rifiuto non può essere giustificato con la libertà degli Stati membri di fissare, nell'ambito di tali convenzioni, gli elementi di raccordo ai fini della ripartizione della competenza fiscale. Infatti, per quanto riguarda l'esercizio del potere impositivo così ripartito, gli Stati membri non possono esimersi dal rispettare le norme comunitarie, tra cui il principio del trattamento nazionale che impone allo Stato membro aderente alla detta convenzione di concedere ai centri di attività stabili di società non residenti le agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni di quelle che si applicano alle società residenti.